



**CRITERI E MODALITA' PER LA
RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI
ALLE FUNZIONI TECNICHE DI CUI
ALL'ART. 45 DEL D.LGS 36/2023
MODIFICATO ED INTEGRATO DAL
D.LGS. 209/2004 E LEGGE 105/2025**

Art. 1

Oggetto

1. Il presente atto definisce i criteri e le modalità per la ripartizione degli incentivi alle funzioni tecniche svolte dal proprio personale, anche dirigenziale, della Provincia di Varese, secondo quanto previsto dall'art. 45 del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 come integrato e modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024 n. 209 e dalla Legge 18 luglio 2025 n.105.

Art. 2

Determinazione dell'incentivo e limiti applicativi

1. La misura complessiva dell'incentivo non può superare il 2% dell'importo posto a base della procedura di affidamento di lavori, servizi o forniture, concessioni, accordi quadro -contratti attuativi- e partenariato pubblico privato, iva esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione, comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali. L'accantonamento del 2% non include il contributo fiscale IRAP poiché a carico dell'Amministrazione, ancorché da prevedere all'interno del quadro economico dell'intervento, salvo diverse eventuali modifiche legislative.
2. La percentuale dell'incentivo è determinata nel seguente modo:
 - il 2 % per appalti di importo fino alla soglia europea di cui all'art.14 del D.lgs. n.36/2023 e s.m.i;
 - 1,80% per appalti di importo superiori alla soglia europea e fino a €20 mln;
 - 1,50% per appalti superiori a €20mln.

Per le forniture si applica il coefficiente pari allo 0,50 sull'importo a base di gara.
3. Per gli appalti di forniture e servizi l'incentivo è ammesso nei casi espressamente previsti dal codice.
4. In caso di affidamenti di somma urgenza l'incentivo è riconosciuto solo ed esclusivamente per la fase di esecuzione.
5. In caso di variazioni in aumento ai sensi dell'art. 120 del decreto legislativo, 31 marzo 2023, n. 36, il relativo incentivo è aumentato in relazione all'incremento dell'importo lordo dei lavori. L'importo è quantificato nel provvedimento che autorizza la variante.

Art. 3

Destinatari

1. La quota dell'80% di cui al precedente art. 2, c.1, relativa a ciascuna procedura è destinata ad incentivare l'attività del personale anche dirigenziale dell'Ente, che svolgono le attività tecniche indicate nell'allegato I.10 al Codice e meglio declinate nella tabella allegata.
2. Nel caso in cui l'allegato I.10 sia abrogato e/o sostituito ai sensi dall'art. 45, c. 1, del Codice,

è fatto diretto riferimento a quanto previsto dal nuovo allegato che lo sostituisce.

3. A ciascuna unità di personale si applica quanto stabilito dall'art.45 comma 4 del codice ai fini della determinazione dell'importo massimo liquidabile nell'anno di competenza.

Art. 4

Gruppo di lavoro

1. Il dirigente con proprio provvedimento costituisce il gruppo di lavoro ed individua ed incarica nominativamente i soggetti che partecipano alle attività tecniche e amministrative per ogni intervento e le quote di incentivo ad essi spettanti, sulla base dei criteri di ripartizione e del cronoprogramma condiviso.
2. Al fine di valorizzare le professionalità, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di affidamento.
3. Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro possono essere apportate dal dirigente, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei relativi soggetti cui sono state imputate, nonché delle attività trasferite ad altri soggetti componenti lo stesso gruppo.
4. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate. L'individuazione dei dipendenti cui affidare le attività tecniche e amministrative tiene conto del grado di professionalità, di esperienza e di specializzazione richiesto dal singolo intervento e, ove possibile, del criterio di rotazione.
5. Il dirigente partecipa alle attività tecniche e amministrative quale responsabile della programmazione, svolgendo le funzioni tecniche relative all'attuazione dell'intervento secondo le fasi previste nelle tabelle di ripartizione ed esercita, inoltre, attività di controllo e gestione tecnico/amministrativa complessiva dell'intervento.
6. Il dirigente può, con proprio provvedimento motivato, revocare l'incarico, sentito il responsabile unico del progetto (RUP). Con il medesimo provvedimento, il dirigente accerta l'attività svolta fino a quel momento dal soggetto incaricato e stabilisce la quota d'incentivo spettante in relazione al lavoro effettivamente eseguito e alla causa della revoca.
7. Il dipendente, all'atto dell'eventuale richiesta dell'autorizzazione per espletare incarichi esterni presso altre amministrazioni, deve espressamente elencare gli incarichi di cui è titolare specificando le attività di cui ne ha assunto la responsabilità. Il numero e la tipologia degli incarichi ricoperti ai sensi del presente atto, su valutazione del dirigente, assume priorità ai fini del rilascio dell'autorizzazione a svolgere attività per altre amministrazioni.

Art. 5

Valutazione e accertamento delle attività svolte

1. Il RUP accerta e attesta le specifiche attività svolte dal personale, redige una relazione, anche sotto forma di scheda, che individua la percentuale di raggiungimento delle attività svolte e la sottopone al dirigente per l'approvazione.
2. L'incentivo è erogato ad ogni soggetto destinatario secondo le quote di relativa ripartizione. Ai fini dell'erogazione il dirigente tiene conto anche:
 - a. del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è responsabile ed assegnatario;
 - b. della completezza e della conformità dell'attività svolta rispetto a quanto assegnato;
 - c. della competenza e professionalità dimostrate;
 - d. della propensione alla risoluzione dei problemi al fine di assicurare la celerità (tempi) e l'economicità (costi) delle varie fasi del processo, rispetto a quanto preventivato.
3. L'incentivo è negato nel caso in cui siano accertati gravi errori o corrisposto parzialmente nel caso di ritardi imputabili ai soggetti destinatari. L'accertamento della sussistenza delle circostanze di cui al precedente periodo è di competenza del dirigente che vi provvede previo contraddittorio con il RUP e con il personale interessato.

Art. 6

Erogazione dell'incentivo

1. Il dirigente della struttura tecnica e amministrativa provvede alla liquidazione dei compensi al personale che ne ha diritto individuato ai sensi dell'art.4, sulla base della valutazione e accertamento delle attività svolte, di cui al precedente art. 5, mediante determinazione. Nel caso in cui il dirigente della struttura tecnica e amministrativa sia compreso fra i soggetti assegnatari di attività incentivabili, la liquidazione del compenso a lui spettante è effettuata dal dirigente del Settore Personale o da altro dirigente eventualmente titolare del centro di costo dell'intervento.
2. Il provvedimento di liquidazione contiene tra i suoi allegati le schede di calcolo e di determinazione dell'importo spettante a ciascun soggetto destinatario. L'incentivo di cui all'art.45 del Codice è corrisposto al personale con qualifica dirigenziale in deroga al regime di onnicomprensività di cui all'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e alle analoghe disposizioni previste dai rispettivi ordinamenti del personale in regime di diritto pubblico.
3. La liquidazione dell'incentivo avviene complessivamente per quanto maturato da ciascuna unità di personale in tre momenti:
 - A) Per i lavori:

- Entro 60 giorni dalla determinazione di aggiudicazione le attività svolte dal proprio personale fino a tale fase.
- Il 50% delle attività relative alla fase di esecuzione al raggiungimento del 50 % dell'importo dei lavori,
- l'ulteriore 50% entro 60 giorni dalla data del certificato di collaudo o di regolare esecuzione.

B) Per i servizi/concessioni:

- Entro 60 giorni dalla determinazione di aggiudicazione le attività svolte dal proprio personale fino a tale fase;
- Per i contratti pluriennali il 70 % della quota relativa alla fase di esecuzione ad emanazione della verifica di conformità annuale, il restante 30% al certificato di verifica di conformità finale dell'appalto.

Articolo 7

Attività della Stazione Unica Appaltante e Ufficio Contratti

1. Per le funzioni tecniche svolte dalla Stazione Unica Appaltante con riferimento all'espletamento delle procedure di gara relative a lavori, forniture e servizi, concessioni, accordi quadro – contratti attuativi -, partenariato pubblico privato è riconosciuta una parte dell'incentivo di cui all'art. 45 del decreto legislativo, 31 marzo 2023, n. 36, così specificata:
 - a) per l'attività rivolta ai Settori dell'Ente: il 9% dell'incentivo, come dettagliato nelle tabelle di cui all'art. 3, da riconoscere anche in caso di varianti in corso d'opera con registrazione di perizia e stipula di contratto aggiuntivo;
 - b) per le attività svolte nelle procedure di acquisizione di lavori, servizi o forniture per conto di altri Enti: il 15% dell'incentivo, ripartito nella misura del 30 % al responsabile di fase e 70% ai collaboratori amministrativi del responsabile di fase, ed ai sensi della Tabella allegata al vigente Regolamento di funzionamento della SUA.
2. La liquidazione dell'incentivo è disposta per le attività di cui al comma 1 lettera a) dal dirigente del settore interessato al progetto, mentre per le attività di cui al comma 1 lettera b) dal dirigente della Stazione Unica appaltante, sentito il RUP di fase, previo accertamento e attestazione delle funzioni svolte. Si applica quanto previsto dal precedente art. 4.
3. La liquidazione avviene secondo quanto previsto al precedente articolo 6 comma 3.

Art. 8

Efficacia

1. Dalla data di entrata in vigore del D.lgs. 31 marzo 2023 n.36, è ammessa la liquidazione dell'incentivo al solo personale dipendente, per le attività riferibili a contratti le cui procedure sono state avviate dal 01 luglio 2023 secondo i criteri di ripartizione della Tabella A;

2. Dalla data di entrata in vigore D. Lgs. 31 dicembre 2024 n.209, che ha modificato e integrato il D.lgs. 31 marzo 2023 n.36, è ammessa la liquidazione dell'incentivo al personale dell'Ente, anche dirigenziale, per le attività riferibili a contratti le cui procedure sono state avviate dal 31 dicembre 2024, secondo le Tabelle B e C;

Art. 9

Entrata in vigore

1. Il presente atto entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della deliberazione di approvazione.